

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 1-2492

**Art. 40 L.R. 14/2006. Approvazione criteri per l'accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno alle vittime di pedofilia. Anno 2011.**

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che:

l'art. 40 della L.R. 14/2006 ha istituito il "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, demandando alla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, la definizione delle modalità di accesso ai contributi e della misura dell'erogazione;

dato atto che con D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006 sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'Allegato 1, parte integrante della suddetta Deliberazione, individuando quali destinatari dei contributi i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, in qualità di Soggetti delegati all'esercizio delle funzioni di sostegno in oggetto da parte dei Comuni;

verificato che, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 L.R. 14/2006, il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo veniva fissato dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006;

accertato che, con DGR n. 23 – 11478 del 25.05.2009, sono stati integrati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 09.10.2006, prevedendo, nello specifico, che le spese relative all'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R. 14/2006 siano considerate ammissibili a contributo soltanto in una misura massima di Euro 25.000,00 per ciascun caso, corrispondenti ad una stima del costo dell'inserimento di un nucleo madre/bambino per un periodo di sei mesi;

visti gli esiti positivi delle precedenti cinque annualità di finanziamento;

si ritiene opportuno approvare i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", periodo I luglio 2010 al 30 giugno 2011, come integralmente elencati nell'Allegato 1 alla presente Deliberazione.

Si dà atto che, ai sensi della DGR n. 23-437 del 2.8.2010, Allegato A, il termine per la conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia" è fissato in 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze, che sarà individuata con apposita determinazione dirigenziale in attuazione del presente provvedimento.

Le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ai fini dell'assegnazione dei contributi spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura mediante assegnazione n.100245 sul cap. 155316/2011, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

visto l'art. 40 della L.R.14/2006;

vista la D.G.R. n.42-29997 del 2.5.2000;

vista la D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006;

vista la D.G.R. n. 23 – 11478 del 25.05.2009;

vista la D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010;

vista la L.R. n. 25 del 27/12/2011 "Legge Finanziaria per l'anno 2011";

vista la L.R. n. 26 del 31/12/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013";

vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/1/2011 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione della spesa";

vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011 "Bilancio di previsione 2011 - Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente in data 27.07.2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", istituito dall'art.40 L.R.14/2006 per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, contenuti nell'Allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione;

- di stabilire che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo sia fissato dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura mediante assegnazione n. 100245 sul cap. 155316/2011, che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare mandato al Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.n.22/2010.

(omissis)

Allegato

**Criteria per l'accesso ai contributi di cui al Fondo regionale  
per il sostegno delle vittime di pedofilia**

**Art. 40 L.R. 14/2006**

**a) Destinatari dei contributi**

Possono presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 40 L.R. 14/2006 i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che, nel periodo di riferimento, hanno avuto in carico nuclei familiari all'interno dei quali si è verificato un episodio di pedofilia, realizzando i seguenti interventi:

A) sostegno economico e finanziario delle famiglie all'interno delle quali si è verificato l'episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

B) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l'esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore. Rientrano in tale tipologia le casistiche per le quali sussistano denunce o segnalazioni da parte dei Servizi all'Autorità Giudiziaria per episodi di presunta pedofilia.

Nell'ambito di questa seconda tipologia, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per Interventi a favore delle famiglie che, pur presentando adeguate capacità genitoriali, per necessità di protezione devono allontanarsi dal proprio ambiente di vita o da una situazione di rischio.

**b) Spese ammissibili a contributo**

Sono considerate ammissibili a contributo le spese erogate nel periodo 1 luglio 2010-30 giugno 2011 a favore dei casi in carico rientranti esclusivamente nelle tipologie di cui alle lettere A) e B) del punto precedente.

In particolare, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- contributi economici continuativi
- contributi economici a carattere "una tantum" finalizzati alla sistemazione presso la nuova residenza individuata (quali ad esempio cauzioni e spese di trasloco)
- spese per la fruizione di servizi (rette servizi socio-educativi o educativi, buoni mensa...)
- spese di trasporto
- spese sostenute in forma diretta o indiretta per garantire un'abitazione o una sistemazione temporanea della famiglia.

Qualora la sistemazione temporanea dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R. 14/2006 (e riportate alla lett. a) del presente Allegato) sia assicurata attraverso l'inserimento in una comunità madre/bambino, le relative spese relative sono considerate ammissibili a contributo soltanto in una misura massima di € 25.000,00 per ciascun caso, corrispondenti ad una stima del costo dell'inserimento di un nucleo madre/bambino per un periodo di sei mesi.

**c) Entità del contributo**

L'entità del contributo sarà fissata fino ad una quota massima dell'80% delle spese ammissibili erogate dal Soggetto gestore per ciascun caso in carico nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui l'ammontare dei contributi previsti superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

d) Modalità di presentazione delle istanze di contributo, ammissibilità delle istanze e termine di presentazione

Le istanze dovranno essere redatte e presentate secondo le modalità che saranno approvate con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Politiche Sociali.

e) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.

Sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali interessati saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione del Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali.

f) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia pro-tempore.

Ai sensi della L.R. 7/2005 e della DGR n. 23-437 del 2.8.2010, Allegato A la conclusione del procedimento coincide con l'approvazione della Determinazione Dirigenziale di assegnazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze.

g) Verifiche e controlli

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

h) Trattamento dei dati personali

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà ( art. 13):

- ha le seguenti finalità: concessione dei contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia;
- sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati del Settore Programmazione della Direzione Politiche Sociali;
- i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello n. 165.

Il responsabile del trattamento è il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia pro-tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.